

DELIBERAZIONE 4 DICEMBRE 2014
595/2014/R/EEL

REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 dicembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come successivamente modificato (di seguito: decreto legislativo 81/08);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto col Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive, di concerto col Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto 5 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012;
- le disposizioni concernenti le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, in ultimo modificate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel;
- le disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione, in ultimo modificate dalla deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 339/2012/R/eel;

- il Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione, in ultimo modificato dalla deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 328/2012/R/eel;
- il Testo integrato del *settlement*, in ultimo modificato dalla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 611/2013/R/eel (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2011, ARG/elt 6/11;
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2012, 292/2012/R/efr;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, in ultimo modificato dalla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 483/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione del 6 giugno 2014, 262/2014/R/eel (di seguito: documento 262/2014/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- le responsabilità inerenti alle singole attività che afferiscono al servizio di misura dell'energia elettrica prodotta oggetto di incentivazione, sono state definite in più provvedimenti dell'Autorità, anche in relazione a disposizioni contenute nei decreti ministeriali atti a incentivare, a qualsiasi titolo, la produzione di energia elettrica;
- tra i citati provvedimenti, attualmente sono in vigore i seguenti:
 - a) le disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione per gli impianti di produzione entrati in esercizio in data antecedente al 27 agosto 2012 (allegato A alla deliberazione 88/07);
 - b) le disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione, approvate con la deliberazione 339/2012/R/eel, per gli impianti di produzione entrati in esercizio a partire dal 27 agosto 2012 (allegato Abis alla deliberazione 88/07);
- con la deliberazione 339/2012/R/eel, l'Autorità ha posto in capo al gestore di rete la responsabilità della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta (di seguito: telelettura) per gli impianti di qualsiasi potenza entrati in esercizio a partire dal 27 agosto 2012;
- gli Allegati A e Abis alla deliberazione 88/07 disciplinano la remunerazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta in coerenza con il TIME;
- per gli impianti entrati in esercizio antecedentemente alla data del 27 agosto 2012, la responsabilità della telelettura dell'energia elettrica prodotta è stata assegnata, in funzione della taglia dell'impianto, al gestore di rete o al produttore, prevedendo che quest'ultimo possa avvalersi del gestore di rete per l'espletamento di tale attività;
- con la deliberazione 339/2012/R/eel l'Autorità ha inoltre previsto l'eventualità di procedere ad una modifica di tale disciplina, con la possibile estensione delle

disposizioni ivi contenute agli impianti di produzione già in esercizio alla data del 27 agosto 2012; a tal fine, la citata deliberazione evidenzia che la completa razionalizzazione della responsabilità per tutte le attività di misura della produzione dell'energia elettrica, anche con riferimento a impianti già in esercizio alla data della stessa deliberazione, necessita di tempi congrui, anche per consentire ai soggetti interessati di adeguare con gradualità le proprie dotazioni al nuovo assetto di erogazione del servizio;

- con il decreto 5 luglio 2012, il Ministro dello Sviluppo Economico ha disciplinato le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Tale decreto prevede che l'Autorità aggiorni i propri provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e in particolare:
 - a) definisca le caratteristiche dei misuratori dell'energia prodotta lorda, prevedendo comunque:
 - (i) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l'acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario;
 - (ii) i requisiti necessari per la manutenzione e la sicurezza dei misuratori, anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;
 - b) preveda che la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a), *sub* (i), nonché quelle relative all'energia elettrica immessa in rete;
- con la deliberazione 483/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe, qualità del servizio e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione con decorrenza dall'1 gennaio 2016 (di seguito: quinto periodo di regolazione);
- in tale deliberazione l'Autorità ha evidenziato che, nel corso del quinto periodo di regolazione, intende garantire coerenza tra la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica e la regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento 262/2014/R/eel, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti per l'aggiornamento della regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prospettando, in particolare, l'intenzione di:
 - a) attribuire la responsabilità delle attività di telelettura dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione da fonti rinnovabili al gestore di rete a cui gli impianti sono connessi, estendendo pertanto l'ambito applicativo delle disposizioni della deliberazione 339/2012/R/eel anche agli impianti di produzione già in esercizio alla data del 27 agosto 2012;
 - b) confermare l'attuale quadro regolatorio in materia di responsabilità per le attività di installazione e manutenzione dei misuratori destinati alla misura dell'energia prodotta, con l'unica eccezione dei misuratori relativi a impianti connessi in bassa tensione che necessitano di una sostituzione in quanto non interoperabili con il sistema di telelettura del gestore di rete; per tali ipotesi l'Autorità è orientata a porre la responsabilità dell'installazione e manutenzione in capo al gestore di rete;
 - c) prevedere un periodo di tempo pari a circa sei-nove mesi per consentire la verifica dell'interoperabilità dei misuratori in bassa tensione di cui alla precedente lettera b) con i sistemi di telelettura dei gestori di rete e l'eventuale successivo adeguamento dei sistemi di misura dei produttori e dei sistemi di telelettura dei gestori di rete;
 - d) prevedere, analogamente a quanto disposto dalla deliberazione 339/2012/R/eel, che al gestore di rete sia garantita la remunerazione delle attività di misura sia nei casi in cui ne sia direttamente responsabile, sia nei casi in cui la responsabilità dell'attività di misura è attribuita al produttore, che però decide di avvalersi del gestore della rete;
 - e) prevedere che i costi generati da eventuali attività di adeguamento o sostituzione delle apparecchiature di misura dei produttori, ad eccezione dei misuratori in bassa tensione di cui alla precedente lettera b), siano sostenuti dai produttori; tale scelta è motivata dalla circostanza per cui i produttori sono i soggetti beneficiari degli incentivi e le attività di misura dell'energia prodotta sono volte a consentirne la corretta erogazione;
 - f) garantire che la misura dell'energia prodotta e di quella immessa in rete sia effettuata in modo analogo in termini di rilevazione oraria o per fasce, prevedendo l'applicazione di quanto attualmente vigente in materia di misura dell'energia elettrica immessa;
 - g) confermare l'eventuale correzione della misura dell'energia prodotta tramite l'applicazione di opportuni algoritmi, limitandola ai soli casi previsti dall'articolo 5 dell'Allegato *Abis* alla deliberazione 339/2012/R/eel;
 - h) chiarire le modalità di trattamento dell'energia elettrica prodotta da sezioni non incentivate presso impianti parzialmente ammessi a beneficiare di incentivazioni;

- in esito alla consultazione, avviata con il documento 262/2014/R/eel, i soggetti intervenuti hanno per lo più condiviso gli orientamenti dell'Autorità,
 - a) in particolare, i maggiori gestori di rete hanno rappresentato quanto segue:
 - i. il periodo di tempo previsto dall'Autorità ai fini dell'attivazione della telelettura dei misuratori non interoperabili con i sistemi dei gestori di rete dovrebbe essere definito al netto delle attività non strettamente dipendenti dai gestori di rete, e dovrebbe comunque essere superiore ai nove mesi ipotizzati nel documento per la consultazione (di seguito: rilievo R1);
 - ii. la responsabilità delle attività di telelettura dell'energia elettrica prodotta dovrebbe essere posta in capo ai gestori di rete a partire da una data precisa, escludendo esplicitamente ogni responsabilità dei medesimi gestori in relazione a periodi antecedenti a tale data (di seguito: rilievo R2);
 - iii. da un lato, sarebbe necessario che il GSE fornisca al gestore di rete l'anagrafica degli impianti incentivati, dall'altro che il gestore di rete acquisisca dai produttori le necessarie informazioni relative ai misuratori installati, al fine di verificare la possibilità di effettuarne la telelettura; inoltre, è stato precisato che il gestore di rete sarà in grado di assumersi le sue responsabilità delle attività di misurazione solamente a seguito dell'acquisizione delle predette informazioni sui misuratori e dell'avvenuta esecuzione, da parte del produttore, delle attività a suo carico (di seguito: rilievo R3);
 - b) un gestore di rete ha altresì osservato che, in caso di indisponibilità della telelettura, per il periodo di tempo necessario alla risoluzione del problema, dovrebbero essere adottati opportuni criteri per la ricostruzione delle misure, in analogia a quanto previsto dal TIS nei casi di indisponibilità dei dati relativi all'energia immessa in rete (di seguito: rilievo R4);
 - c) una associazione di produttori di energia elettrica ritiene che non sia efficiente trasferire in capo ai gestori di rete la responsabilità della telelettura dell'energia elettrica prodotta da impianti per i quali il periodo di incentivazione è quasi esaurito; sarebbe, invece, più opportuno estendere tale responsabilità solo in relazione a un numero di impianti ritenuto significativo, per esempio a quelli di maggiore dimensione (di seguito: rilievo R5);
- un soggetto operante nell'ambito della produzione e vendita di energia elettrica ha sottolineato che la responsabilità delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori dovrebbe restare comunque in capo ai produttori (di seguito: rilievo R6);
- sul medesimo argomento, diversi gestori di rete ritengono che, qualora si intenda garantire la possibilità di effettuare la telelettura, la responsabilità delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori in bassa tensione di potenza superiore a 20 kW, dovrebbe rimanere in capo ai produttori (di seguito: rilievo R7);
- un gestore di rete ritiene opportuno che siano poste in capo ai gestori di rete le responsabilità di installazione e manutenzione nei casi di sostituzione del misuratore

a seguito di malfunzionamento o al termine della sua vita utile (di seguito: rilievo R8);

- il GSE ha infine segnalato (di seguito: rilievo R9):
 - a) in merito alla misura dell'energia elettrica prodotta da sezioni non incentivate di impianti che accedono ad incentivazione e nel caso in cui più impianti condividano un unico punto di connessione con la rete, la necessità di trasmettere al GSE le misure dell'energia elettrica prodotta e immessa per ciascuna sezione dell'impianto di produzione, oltre alla misura dell'energia elettrica complessivamente immessa in rete tramite il punto di connessione;
 - b) nel caso di impianti multi-sezione incentivati ai sensi del decreto 5 luglio 2012, la necessità che ciascuna sezione dell'impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura di misura dell'energia prodotta e che i dati relativi all'energia prodotta siano trasmessi al GSE unitamente ai dati di quella immessa in rete.

RITENUTO DI:

- tenere conto delle osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione del documento 262/2014/R/eel, come di seguito illustrato;
- accogliere, in quanto condivisibili, le osservazioni di cui al rilievo R1, e quindi tenere conto dei tempi congrui per l'esecuzione delle attività non strettamente dipendenti dai gestori di rete;
- condividere le osservazioni di cui al rilievo R2 secondo cui il gestore di rete dovrebbe essere responsabile per l'attività di telelettura a partire dalla data di assunzione di tale responsabilità e non anche per i periodi pregressi;
- accogliere, in quanto ragionevoli, le osservazioni di cui al rilievo R3, prevedendo che il gestore di rete sia responsabile dell'attività di telelettura solamente dopo aver acquisito le necessarie informazioni sui misuratori e in esito all'espletamento delle necessarie attività da parte dei soggetti coinvolti, ovvero il GSE e i produttori;
- accogliere le osservazioni di cui al rilievo R4, prevedendo, in analogia a quanto disposto dal TIS che nei casi di indisponibilità dei dati relativi all'energia immessa in rete siano adottati opportuni criteri per la ricostruzione delle misure;
- non condividere le osservazioni di cui al rilievo R5, in quanto l'ottimizzazione dell'efficacia dell'attività di telelettura dell'energia elettrica prodotta può essere meglio garantita affidando a un unico soggetto la telelettura di tutti gli impianti connessi a una stessa rete; ciò comporta anche un oggettivo efficientamento del servizio di telelettura, evitando in radice la possibilità di disservizi derivanti dall'interazione di soggetti diversi;
- non accogliere le osservazioni di cui ai rilievi R6 ed R7 in quanto:
 - i. nel caso di impianti connessi in bassa tensione, per i quali l'accesso al misuratore generalmente non comporta particolari difficoltà, l'accorpamento di tutte le attività costituenti il servizio di misura in capo a un unico soggetto risulta vantaggioso sotto il profilo dell'efficienza ed efficacia del servizio, anche nelle

ipotesi in cui sia necessario sostituire il misuratore o eseguire interventi diretti sul medesimo;

- ii. nel caso di impianti connessi in media ed alta tensione di potenza inferiore o uguale a 20 kW, valgono le stesse considerazioni di cui al precedente punto *sub i* in merito all'opportunità di mantenere la vigente regolazione, che attribuisce al gestore di rete la responsabilità delle attività di installazione e manutenzione;
- iii. al contrario, nel caso di impianti connessi in media e alta tensione oltre una certa taglia (20 kW), tipicamente di complessità maggiore rispetto agli impianti di taglia inferiore, si ritiene preferibile mantenere la responsabilità per le attività di installazione e manutenzione in capo al produttore, proprio al fine di tenere conto delle possibili difficoltà operative legate all'accessibilità al misuratore (es.: autorizzazioni, complessità degli impianti, etc.);
- non accogliere le osservazioni di cui al rilievo R8 in quanto, in presenza di telelettura correttamente effettuata, non rileva la titolarità del soggetto responsabile della attività di installazione e manutenzione, dunque della sostituzione del misuratore a seguito di malfunzionamento o per termine della vita utile;
- accogliere il rilievo R9, prevedendo che, nel caso di un unico punto di connessione alla rete, il gestore di rete trasmetta al GSE la misura dell'energia prodotta o prodotta e immessa da ciascun impianto di produzione, da ciascuna unità di produzione o da ciascuna sezione se disposto dalla normativa vigente, nonché la misura dell'energia elettrica complessivamente immessa in rete tramite il punto di connessione;
- confermare la vigente remunerazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta sino al 31 dicembre 2015;
- prevedere che la remunerazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta applicabile dal 1° gennaio 2016 sia coerente con la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica nel quinto periodo di regolazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare seguito agli orientamenti espressi dall'Autorità nel documento 262/2014/R/eel, come rivisti in esito alle valutazioni sopra compiute alla luce delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione;
- prevedere che la disciplina di cui agli allegati A e *Abis* alla deliberazione n. 88/07 sia transitoriamente applicabile all'attività di misura dell'energia elettrica prodotta dai singoli impianti

DELIBERA

1. di approvare l'*Allegato A* al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere che la disciplina, di cui agli allegati A e *Abis* alla deliberazione 88/07, rimangano in vigore, per i singoli impianti interessati da una variazione di responsabilità relativa al servizio di misura per effetto del presente provvedimento, sino alla data di assunzione delle nuove responsabilità, di cui all'*Allegato A* al presente provvedimento e, comunque non oltre il 31 dicembre 2015;
3. prevedere che, fatto salvo quanto disposto dal precedente punto 2, la deliberazione 88/07, comprensiva degli allegati A e *Abis* e la deliberazione 339/2012/R/eel, si intendano abrogate;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni